Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Martedì, 24 marzo 1931 - Anno IX** — **Numero 68**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1981

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacoparde Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Busi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino**, via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno - tanto in edizione normale che in quella economica - che si è ultimata la spedizione dei fascicoli 1°, 2° e 3°, volume VI-1930, dell'edizione normale, nonchè dell'indice del volume IV e quello generale dell'annata 1930, e dei fascicoli 1°, 2° e 3° del volume I-1931, dell'edizione economica.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia, palazzo di via Arenula - Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **495.**

LEGGE 8 gennaio 1931, n. **234.**

Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'obbligo fatto dagli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, ai costruttori e commercianti di materiali per radioaudizioni circolari di munirsi della licenza rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, viene esteso indistintamente a tutti i costruttori e commercianti di materiale radioelettrico di qualsiasi tipo, compresi i rappresentanti di commercio degli stessi materiali.

Anche i semplici montatori di impianti ad uso di apparecchi radioelettrici e i riparatori di detti apparecchi sono obbligati a munirsi della licenza da rilasciarsi dal Ministero delle comunicazioni.

I costruttori, i commercianti e i rappresentanti, di cui alle precedenti disposizioni, sono tenuti al pagamento delle tasse per licenza di costruzione o per licenza di vendita, indicate negli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917.

I montatori e i riparatori sono tenuti al pagamento della tassa annua di lire cinquanta.

Le tasse suddette sono ripartite in misura eguale fra il Ministero delle finanze e quello delle comunicazioni.

Art. 2.

Colui che a scopo di commercio intenda importare dall'estero apparecchi radioelettrici trasmittenti completi o

riceventi completi o parti di essi colpite da tassa deve munirsi:

1° della licenza di vendita stabilita dal precedente articolo;

2° di una speciale autorizzazione del Ministero delle comunicazioni da richiedersi tipo per tipo, specificando nella domanda il quantitativo ed il tipo degli apparecchi da introdursi ed il motivo della importazione.

Le Amministrazioni pubbliche statali sono esentate dalla precedente autorizzazione.

Colui che intenda importare nel Regno, per esclusivo uso personale, materiali radioelettrici, deve solo munirsi di autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale, ove la conceda, potrà stabilire la quantità e qualità di materiali per cui è accordata l'autorizzazione stessa, ed il termine massimo entro il quale l'importazione deve aver luogo.

Gli italiani residenti all'estero e gli stranieri che, recandosi temporaneamente nel Regno, intendano portare o usare un apparecchio redioelettrico, debbono ottenerne licenza dal Ministero delle comunicazioni. All'uopo gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero degli affari esteri, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge, che verrà emanato di concerto col Ministero delle finanze e cogli altri Ministeri interessati.

Art. 3.

È vietato eseguire impianti radioelettrici di qualsiasi specie per conto di privati, o di società o di enti privati, che non siano in possesso dell'atto di concessione, o della licenza governativa, da cui risulti lo scopo al quale gli impianti sono destinati.

Per la installazione di impianti riceventi per radioaudizioni circolari del tipo domiciliare è sufficiente che l'utente sia in possesso della licenza prevista dall'art. 7 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917. Se si tratti di impianti riceventi di radioaudizione circolare destinati a funzionare in locali pubblici o aperti al pubblico, l'utente deve essere in possesso, oltrechè della detta licenza, anche dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, richiesta dall'art. 67 del testo unico approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

Art. 4.

Agli effetti della presente legge è considerata stazione radioelettrica privata qualsiasi stazione trasmittente e ricevente, oppure unicamente trasmittente od unicamente ricevente, che non sia gestita dallo Stato o da un concessionario autorizzato a eseguire, a scopo pubblico o nell'interesse del pubblico, servizi fissi, servizi mobili, servizi di radiodiffusione o servizi speciali.

Art. 5.

L'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche private sono ammessi soltanto nei seguenti casi:

a) a scopo di radioaudizioni circolari, mediante installazioni poste a domicilio, in locali pubblici od aperti al pubblico, o presso circoli, istituti od enti privati;

b) per collaudo di materiali radiotecnici, ricerche ed esperienze radioelettriche, purchè gli impianti siano eseguiti presso officine, laboratori, istituti, ovvero siano eseguiti nell'interesse delle pubbliche Amministrazioni;

c) a scopo didattico o dimostrativo, presso scuole, istituti, mostre, musei, gallerie e simili, nel quale caso gli apparecchi non possono funzionare che a circuito interno;

d) per servizi di ricezione giornalistici o di borsa, per servizi meteorologici o per altri servizi di speciale interesse nazionale.

Le suddette stazioni non possono essere impiantate ed usate che in seguito al rilascio di licenza da parte del Ministero delle comunicazioni, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 2, salvo che per gli impianti di radioaudizione circolare preveduti nel comma *a)*, per i quali continueranno ad applicarsi le norme attualmente vigenti.

Nulla è innovato circa l'obbligo della autorizzazione di pubblica sicurezza per gli impianti di radioaudizioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Nel regolamento menzionato all'art. 2 saranno indicate le condizioni tecniche e di esercizio e tutte le altre condizioni da osservarsi dalle stazioni suddette.

Restano immutate le disposizioni legislative e regolamentari attualmente in vigore, e quelle contenute nei rispettivi atti di concessione, per quanto concerne le licenze ai concessionari di servizi radioelettrici a scopo pubblico o di servizi di radiodiffusione, e le licenze ai possessori di velivoli privati, che non svolgono un servizio pubblico o nell'interesse pubblico, per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, non è obbligatorio l'impianto della stazione radioelettrica a bordo.

Art. 6.

Gli apparecchi radioelettrici sia delle stazioni dei concessionari di servizi pubblici, sia delle stazioni private, non possono essere usati per fini diversi da quelli indicati negli atti di concessione o di licenza.

Art. 7.

Tutte le licenze per costruzione, vendita, montaggio, riparazione, impianto ed uso di apparecchi radioelettrici hanno la durata di un anno. Esse non sono trasmissibili, e alla scadenza possono essere rinnovate.

Art. 8.

Le licenze contemplate nei precedenti articoli possono essere sospese o revocate per abuso del titolare o quando questi non abbia più i prescritti requisiti, senza pregiudizio della applicazione delle sanzioni penali, qualora si tratti di fatti costituenti reato.

Il provvedimento di sospensione o di revoca è disposto dal Ministero delle comunicazioni, di concerto col Ministero dell'interno. In caso di urgenza, la sospensione può essere disposta anche dal Prefetto.

Art. 9.

Ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 8, il Ministro per le comunicazioni, di sua iniziativa ovvero su richiesta delle autorità politiche o militari, può procedere in qualsiasi momento e senza indennizzo alla sospensione parziale o totale del funzionamento delle stazioni radioelettriche private, quando ciò sia richiesto da motivi attinenti alla tutela dell'ordine nazionale, della sicurezza pubblica o della difesa militare.

Il Ministro per le comunicazioni può inoltre disporre, quando ricorrano le condizioni indicate nel comma precedente, la soppressione o la requisizione delle stazioni anzidette.

Art. 10.

Le licenze rilasciate prima della entrata in vigore della presente legge sono valide sino alla loro scadenza.

È data tuttavia facoltà al Ministero delle comunicazioni, anche su richiesta del Ministero dell'interno, di disporre la rinnovazione della licenza secondo le modalità della presente legge.

In tal caso l'interessato deve munirsi della licenza entro tre mesi dalla notificazione dell'invito da parte del Ministero delle comunicazioni.

I costruttori, i commercianti, gli importatori, i montatori e i riparatori di materiali radioelettrici, e tutti coloro che, possedendo o usando stazioni private dei tipi indicati ai commi *b*), *c*) e *d*) dell'art. 5 siano tenuti a munirsi di una licenza, devono richiederla entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Le violazioni delle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e della presente legge sono punite, ove non costituiscono reato più grave, con una ammenda da L. 200 a L. 2000 o con l'arresto fino a due anni.

In caso di recidiva le pena è aumentata fino alla metà.

Si fa luogo alla confisca, a termini del Codice di procedura penale, degli apparecchi abusivamente detenuti o dei quali si sia fatto indebito uso.

Art. 12.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza e gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di fondato sospetto di contravvenzione alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e della presente legge, possono eseguire perquisizioni domiciliari secondo le formalità prescritte dagli articoli 167 e 171 del Codice di procedura penale.

In tali visite debbono farsi accompagnare, possibilmente, da uno o più funzionari governativi incaricati della ordinaria vigilanza sugli impianti radioelettrici.

Art. 13.

Per quanto concerne le Colonie, è delegata ai Governatori la facoltà di adottare provvedimenti conformi a quelli contenuti nella presente legge, restando di loro competenza il rilascio, la sospensione e la revoca delle licenze di cui ai precedenti articoli, nonchè la riscossione delle tasse relative, i cui proventi saranno per intero devoluti ai bilanci coloniali. Per quanto riguarda il rilascio delle licenze ai concessionari di servizi radioelettrici fissi o mobili a scopo pubblico, o di servizi di radiodiffusione, saranno presi volta per volta, per il tramite del Ministero delle colonie, i necessari accordi col Ministero delle comunicazioni e con gli altri Ministeri interessati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DE BONO — ROCCO — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 496.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1931, n. 228.

Approvazione del regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 36 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e 2 del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, convertito nella legge 29 marzo 1928, n. 625, con i quali venne affidato al Governo del Re il mandato di rivedere, raccogliere e coordinare in unico testo le disposizioni regolamentari in vigore per la liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, nonchè l'art. 34 della legge 27 maggio 1929, n. 848;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto, portante il titolo: « Regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 90. — MANCINI.

TESTO UNICO

Regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.

CAPO I.

Assegni supplementari di congrua ed assegni per spese di culto a favore dei parroci.

Art. 1.

Art. 37 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

La domanda da presentarsi dagli investiti per la concessione dell'assegno supplementare di congrua, deve essere redatta su carta bollata e corredata dei seguenti documenti in carta libera:

a) bolla di nomina, in originale od in copia autentica;

b) decreto di R. Placet o di R. Exequatur, in originale od in copia autentica, per le nomine munite di civile riconoscimento anteriormente al 7 giugno 1929, fatta eccezione per le parrocchie appartenenti a sedi suburbicarie;

c) certificato del podestà, constatante il numero legale, attuale e permanente della popolazione della parrocchia. Per le parrocchie aventi meno di 200 abitanti devono risultare dallo stesso certificato le circostanze di luoghi e di comunicazioni di cui all'art. 2 del testo unico;

d) uno stato indicante la situazione patrimoniale attiva e passiva del beneficio, compresi i proventi casuali, al 1° luglio 1920, per le parrocchie provviste di titolare a quella data, o altrimenti alla data di nomina del nuovo investito, nonchè le variazioni e trasformazioni avvenute successivamente per cause permanenti nell'asse patrimoniale del beneficio. La situazione deve essere datata e firmata dall'investito e vidimata e confermata dall'Ufficio per gli affari di culto di cui alla legge 27 maggio 1929, n. 848, e se fanno parte del beneficio beni immobili dati in fitto, dovrà fare cenno dei relativi contratti con l'indicazione delle corrisposte annuali;

e) verbale di immissione in possesso o di consegna delle temporalità beneficiarie, se già compilato, od estratto autentico del medesimo, con l'indicazione delle rendite e delle spese.

Art. 2.

Art. 8 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Fra gli assegni di cui all'art. 3 del testo unico, sono compresi anche quelli che siano destinati al mantenimento del coadiutore, a provvedere alle spese di culto, o all'adempimento di determinati oneri.

Art. 3.

Per la determinazione in denaro delle prestazioni in derrate è fatto obbligo agli investiti di esibire le relative mercuriali rilasciate dall'autorità competente.

Art. 4.

Qualora dagli atti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'articolo 5 del testo unico risultassero rendite non comprese nello stato patrimoniale in quanto fossero cessate, estinte o divenute inesigibili, gli investiti sono tenuti a presentare in originale o in copia autentica i relativi documenti che lo comprovino, o quanto meno un certificato dell'Ufficio per gli affari di culto che attesti l'esistenza dei documenti stessi, con specifico loro richiamo, e con indicazione dei motivi della cessazione, estinzione o inesigibilità.

Art. 5.

Art. 10 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 6 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Le passività patrimoniali devono essere giustificate con la produzione in originale, od in copia autentica, dei titoli costitutivi, o degli atti di ricognizione, o di altri equipollenti, nonchè mediante la presentazione di una dichiarazione, da rilasciarsi dal creditore, dalla quale risulti che il debito è tuttora esistente.

E' in facoltà dell'amministrazione di non richiedere l'esibizione del titolo, quando l'esistenza della passività sia stata già accertata agli effetti fiscali.

Anche in questo caso però deve essere prodotta la dichiarazione di sussistenza da rilasciarsi come sopra dal creditore.

Le prestazioni passive corrisposte in generi, o derrate devono essere calcolate in una somma in danaro in base alla mercuriale, come al precedente art. 3.

Art. 6.

L'amministrazione del Fondo per il culto accerta d'ufficio, in base alla media dell'ultimo triennio, l'ammontare delle imposte sui terreni e fabbricati intestati al beneficio di cui ai primi due comma dell'art. 12 del testo unico. Qualora però il beneficio sia gravato d'imposte sopra immobili inscritti in catasto a nome di altro ente o sotto diversa denominazione, spetta all'investito di esibire le cartelle esattoriali, o le bollette di pagamento, per mettere in grado l'amministrazione di eseguire gli opportuni accertamenti.

Gli altri contributi di cui al comma 2° del citato articolo devono essere comprovati dagli investiti, con la esibizione dei certificati da rilasciarsi dai consorzi, o altri competenti uffici, constatanti l'ammontare dei contributi medesimi pagati nell'ultimo triennio senza diritto a rivalsa.

L'imposta di ricchezza mobile pagata dagli investiti mediante ritenuta sopra assegni corrisposti dal comune o da altri enti morali, deve essere comprovata con la esibizione di appositi certificati da rilasciarsi dai detti enti.

Art. 7.

Art. 11 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 10 R. decreto-legge 2 ottobre 1921, n. 1409.

Le spese per la quota di concorso e per il premio di assicurazione contro i danni dell'incendio e del fulmine devono essere giustificate dall'investito con la esibizione, rispettivamente, delle quietanze rilasciate dai competenti uffici, e con la polizza di assicurazione, in originale od in copia autentica.

Nel premio anzidetto non viene tenuto conto della quota di assicurazione riguardante la chiesa e la sagrestia, i parati sacri, gli oggetti d'arte e i mobili esistenti nella chiesa, nella sagrestia e nella canonica.

Art. 8.

Art. 11 e 12 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 5 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 10 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

La spesa per i vice parroci, coadiutori e cappellani deve essere dimostrata dall'investito con l'esibizione dei seguenti documenti in originale od in copia autentica:

1° gli eventuali decreti, o provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, civilmente riconosciuti, con cui fu imposto il coadiutore;

2° la dichiarazione personale dell'ordinario diocesano, nonchè quella dell'Ufficio per gli affari di culto, indicanti:

a) se l'onere sia effettivamente, ed in quale misura, a carico del beneficio, o di altre istituzioni ecclesiastiche, o laicali, o del comune, o del patrono;

b) se il vice parroco, coadiutore, o cappellano vi sia stato ininterrottamente dalla data del decreto, o provvedimento di cui sopra, e per le parrocchie in chiese già collegiate, ricettizie, o comunie, se vi sia stato dal decesso dell'ultimo partecipante, o da quando i membri di dette chiese siano divenuti inabili al servizio coadiutoriale;

c) se a loro parere non sia venuta meno la necessità della funzione, avuto riguardo alla popolazione della parrocchia, all'estensione del suo territorio, e alla difficoltà delle comunicazioni;

3° l'elenco dei coadiutori che cronologicamente hanno prestato servizio, con l'indicazione delle cause delle even-

tuali interruzioni, rilasciato dalla curia vescovile e confermato dall'Ufficio per gli affari di culto.

Nel caso di coadiutori nominati per le speciali esigenze derivanti dalla diversità della lingua localmente in uso, occorre solo l'esibizione dei documenti comprovanti che le autorità civili ed ecclesiastiche ne abbiano riconosciuta la necessità.

Per l'ammissione della spesa per i vice parroci, coadiutori e cappellani, la condizione della continuità può ritenersi sussistente se la vacanza dell'ufficio siasi verificata per breve tempo e sia stata determinata soltanto da momentanea mancanza di sacerdoti.

Art. 9.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 18 del testo unico, devono essere presentati dall'investito:

1° una situazione firmata dal vice parroco, coadiutore o cappellano e confermata dall'Ufficio per gli affari di culto, indicante l'ammontare delle rendite e delle spese del beneficio di cui è investito, l'assegno che riceve da altri enti e la suppletiva retribuzione che riceve dal parroco;

2° l'eventuale atto costitutivo del beneficio coadiutoriale, in originale od in copia autentica;

3° la dichiarazione personale dell'ordinario diocesano e quella dell'Ufficio predetto, indicanti gli estremi di cui al n. 2, lett. *a*), *b*), *c*) dell'articolo precedente;

4° l'elenco dei coadiutori di cui al n. 3 del precedente articolo.

Art. 10.

Art. 14 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 6 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 12 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Per l'ammissione della spesa per indennità di alloggio di cui all'art. 19 del testo unico, l'investito deve esibire un certificato dell'autorità municipale dal quale risulti:

a) che la parrocchia è priva di casa canonica, o che quella esistente non è abitabile e non può essere resa tale neppure con restauri;

b) che non vi sono persone o enti obbligati a provvedere l'investito di abitazione;

c) quale sia la spesa occorrente per il fitto di una casa adatta allo scopo in base alla media dei prezzi locali al 1° luglio 1920, per i benefici provvisti di titolare a quella data, o altrimenti alla data di nomina del nuovo investito;

d) quale sia la popolazione del comune secondo l'ultimo censimento ufficiale.

Art. 11.

Art. 8 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 15 e 16 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

L'esistenza degli oneri religiosi, pesi di culto, legati pii e simili, deve essere dimostrata con l'esibizione dei titoli costitutivi e se del caso anche di quelli susseguenti, che facciano fede del passaggio dell'onere a carico delle rendite possedute dall'ente, in copia o estratto autentico della parte essenziale; ovvero dei documenti validi a comprovare che l'onere sia stato riconosciuto e ammesso come sussistente agli effetti fiscali; o infine con le copie dei certificati di rendita pubblica autenticate dall'Ufficio per gli affari di culto, sempre che sui certificati stessi esista annotazione di vincolo per l'adempimento dell'onere.

Allorchè siasi verificata la distruzione del titolo costitutivo per causa di forza maggiore, da comprovarsi con certificato dell'autorità competente, e non sia possibile dimostrare l'esistenza dell'onere con gli altri modi di cui sopra, la prova di tale esistenza può essere data anche con equipollenti quali gli estratti dei registri parrocchiali, le tabelle di sagrestia gli atti di sacra visita e documenti simili, purchè contengano incontestabilmente sufficienti elementi di identificazione dei singoli oneri e delle rendite attualmente gravate e siano certificati conformi da competente autorità.

In ogni caso, oltre ai documenti di cui sopra, deve essere esibito un attestato personale dell'Ordinario diocesano o del Vicario generale, dal quale risulti:

a) la data ed il rogito del titolo di costituzione o fondazione di ciascun onere, o legato;

b) che non sia intervenuto provvedimento ecclesiastico di riduzione o dispensa, e che l'investito del beneficio adempie effettivamente all'onere di cui trattasi;

c) quali siano attualmente i cespiti gravati da ciascun legato compresi fra le attività beneficiarie, e per quale importo netto;

d) l'ammontare della spesa per ogni legato al 1° luglio 1920 quando si tratti di enti provvisti di titolare a quella data, o altrimenti alla data di nomina del nuovo investito.

Art. 12.

Le spese per il cattedratico e per il seminaristico, devono essere comprovate con un attestato dell'Ordinario diocesano, o del Vicario generale.

Per quanto riguarda il seminaristico, occorre inoltre la esibizione, in originale od in copia autentica, dei decreti o provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, civilmente riconosciuti, relativi alla imposizione dell'onere e, in difetto, la dichiarazione dell'Ordinario diocesano o del Vicario generale che il seminaristico è corrisposto per antica consuetudine anteriore al 13 maggio 1871.

Art. 13.

Art. 15 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Fra gli oneri che si identificano con i fini dell'ente ai sensi della lett. *b*) dell'art. 23 del testo unico, sono compresi quelli per la celebrazione della messa *pro-populo*, per l'amministrazione dei sacramenti, per la predicazione, per l'insegnamento della dottrina cristiana, per il prelevamento degli olii santi e per la sacra visita, anche se derivanti da speciali lasciti e legati le cui rendite siano comprese fra le attività.

Sono considerate di carattere personale dell'investito ai sensi della lett. *c*) del succitato articolo anche le spese inerenti ai pranzi in occasione di festività, alla cavalcatura e ad altri mezzi di locomozione.

Art. 14.

Art. 19 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Le spese di culto, o per il servizio della chiesa, per le quali, a' sensi dell'art. 25 del testo unico, può essere concesso in parte il corrispondente assegno sono esclusivamente le seguenti:

a) provviste di cera, olio, ostie, vino, incenso, palme, combustibile e illuminazione ordinaria;

b) retribuzioni al sagrestano e al campanaro;

c) spese per manutenzione della biancheria.

Per determinare la differenza di cui al 2° comma dell'articolo 24 del testo unico, deve essere tenuto conto esclusivamente, in base alla media del triennio di cui all'articolo seguente, delle rendite patrimoniali degli enti o corpi morali, detratte le imposte, oneri e legati pii inerenti alle rendite stesse nonchè le spese ordinarie di manutenzione degli edifici, provviste e riparazione di arredi sacri, e le altre spese ordinarie aventi una designazione specifica diversa da quelle indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 15.

Art. 28 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 19 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Agli effetti della concessione dell'assegno per spese di culto e per il servizio della chiesa, l'investito deve produrre:

1° una dichiarazione da lui sottoscritta e confermata dall'Ufficio per gli affari di culto, indicante se vi siano privati, enti, o corpi morali che provvedano, o siano eventualmente obbligati a provvedere in tutto o in parte alle spese suddette;

2° un conforme attestato dell'autorità comunale;

3° la copia autentica dei conti consuntivi relativi agli enti eventualmente tenuti a provvedere in tutto o in parte alle spese di culto per gli anni 1918-1919-1920 per i benefici provvisti di titolare al 1° luglio 1920, o altrimenti per il triennio anteriore alla data di nomina del nuovo investito.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 25 del testo unico l'investito, oltre ai documenti di cui sopra, deve esibire anche quelli necessari per l'accertamento del reddito netto beneficiario.

CAPO II.

Assegni supplementari di congrua ed assegni per spese di culto a favore dei vicari e cappellani curati autonomi e indipendenti.

Art. 16.

Art. 6, 7, 8 e 9 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Ai fini della concessione del supplemento di congrua, i vicari ed i cappellani curati devono esibire i seguenti documenti, oltre quelli indicati nel capo I:

1° copia od estratto autentico dell'atto di fondazione della vicaria o della cappellania curata;

2° attestato dell'Ordinario diocesano o del Vicario generale dal quale risulti:

a) che la vicaria o la cappellania curata abbia circoscrizione territoriale propria;

b) che il vicario o il cappellano eserciti tutte le funzioni parrocchiali con autonomia e indipendenza, oppure quali funzioni non possa esercitare, o per esercitarle debba essere superiormente autorizzato e per quali ragioni.

CAPO III.

Assegni supplementari di congrua a favore dei canonici e beneficiati minori dei capitoli cattedrali.

Art. 17.

Art. 13 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Per la concessione del supplemento di congrua ai canonici e beneficiati minori delle chiese cattedrali, ciascun capitolo deve trasmettere all'amministrazione del Fondo per il culto:

1° un prospetto approvato con deliberazione capitolare, confermato dall'Ordinario diocesano, o dal Vicario generale, nonchè dall'Ufficio per gli affari di culto, contenente le seguenti indicazioni:

a) composizione del capitolo al 1° luglio 1920, secondo i titoli di fondazione, o erezione, o gli statuti che dovranno essere indicati e, occorrendo, esibiti in copia od in estratto autentico su carta libera;

b) cognome, nome e qualifica dei singoli investiti al 1° luglio 1920, con la data, secondo il caso, della bolla di nomina e del R. Placet, o Exequatur. Qualora alcuno di essi fosse cessato dall'ufficio dopo il 1° luglio 1920, deve esserne precisata la data e la causa, e inoltre se e da chi sia stato sostituito e la data della relativa bolla di nomina e dell'eventuale riconoscimento civile;

2° le domande di ciascun investito, in carta bollata;

3° le rispettive bolle di nomina, in originale od in copia autentica;

4° i relativi decreti di Placet od Exequatur in originale, o in copia autentica, per le nomine munite di riconoscimento civile anteriormente all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 810, fatta eccezione per i canonici e beneficiati minori delle chiese cattedrali nelle sedi suburbicarie.

Art. 18.

Art. 13 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Ai fini dell'accertamento delle sue rendite, ciascun capitolo deve presentare:

1° la situazione patrimoniale attiva e passiva delle singole masse capitolari, in base alla media del triennio 1918-1919-1920, comprese quelle destinate all'adempimento dei legati ed oneri di culto; nonchè il riparto delle quote di partecipazione dovute ad ogni singolo investito;

2° uguale situazione della massa destinata alle distribuzioni corali, secondo la media del triennio anzidetto: nonchè il riparto delle quote di partecipazione secondo gli statuti capitolari, senza riguardo alle somme effettivamente in più o in meno riscosse da ciascuno durante il triennio, in relazione alla effettiva frequenza al coro.

Qualora esistano separate prebende per ciascun canonicato o beneficio minore, devono essere esibite anche le relative situazioni attive e passive al 1° luglio 1920 per i canonicati e benefici provvisti di titolari a quella data, o altrimenti alla data di nomina del nuovo investito.

Tali situazioni devono essere approvate e confermate dalle autorità indicate nell'articolo precedente e devono essere corredate:

a) dell'elenco delle singole rendite delle masse, distinte secondo la natura di esse;

b) dell'elenco delle varie passività e spese gravanti su ciascuna massa.

Art. 19.

Art. 13 e 14 R. decreto-legge 2 luglio 1922, n. 910.

L'esistenza degli oneri religiosi, pesi di culto, legati pii e simili e l'importo della relativa spesa devono essere comprovati con la esibizione dei documenti indicati nel precedente art. 11.

Nel determinare la somma da ammettersi con criterio discrezionale ai sensi dell'art. 36 del testo unico, per i legati pii gravanti sulla rendita globale rimasta al capitolo cattedrale dopo l'applicazione delle leggi 15 agosto 1867, n. 3848, 11 agosto 1870, n. 5781 alleg. *P*, e 19 giugno 1973. n. 1402, art. 25, si deve aver riguardato, entro i limiti consentiti dallo stesso art. 36, all'importo eventualmente accertato ed ammesso per detti legati dal Demanio dello Stato in sede di applicazione delle leggi di cui sopra, nonchè alle successive variazioni delle rendite del capitolo ed agli eventuali provvedimenti ecclesiastici di riduzione o dispensa.

Art. 20.

Art. 20, lettera *c*), n. 1 e 2 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.
Art. 7 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 17 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Agli effetti della determinazione del concorso alle spese di culto ufficiatura e manutenzione ordinaria alla catte-

drale, occorre che sia esibito un attestato del Vescovo o del Vicario generale, nonchè del capo del Capitolo, confermato dall'Ufficio per gli affari di culto dal quale risulti:

1° se esista sagrestia, fabbriceria, opera, maramma o altro ente o fondazione che provveda alle spese di manutenzione, culto o ufficiatura della cattedrale e nel caso affermativo in quale misura abbia contribuito per ciascun genere di spesa, nel triennio 1918-1919-1920;

2° se ed in qual misura vi abbia provveduto o contribuito nel triennio medesimo la mensa vescovile;

3° quale sia stato nello stesso triennio l'importo effettivo della spesa sostenuta obbligatoriamente dal capitolo nel caso di inesistenza degli enti suddetti, o di insufficienza del reddito posseduto dai medesimi.

Nel determinare l'accennato concorso devesi tener conto inoltre della somma che per lo stesso titolo sia stata detratta dalle rendite nella liquidazione del supplemento di congrua al titolare della diocesi, ai sensi del successivo articolo 27.

CAPO IV.

Assegni supplementari di congrua a favore dei vescovi ed arcivescovi, prelati ed abati con piena giurisdizione vescovile.

Art. 21.

Art. 20 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

A corredo della domanda, in carta bollata, per la concessione del supplemento di congrua, il titolare della mensa deve unire i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) dell'art. 1, coll'indicazione dell'ammontare dei cattedratici

Art. 22.

Il titolare della mensa, per ottenere l'ammissione in passivo del fitto dell'episcopio, deve presentare il documento di cui al precedente art. 10, contenente le notizie accennate alle lettere *a*) e *b*).

Art. 23.

Art. 20, lettera *d*) e art. 25 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Per l'ammissione fra le spese del compenso dovuto al Vicario generale, il titolare della mensa deve produrre uno stato indicante l'ammontare dell'annuo introito, e le speciali erogazioni degli emolumenti di curia, in base alla media del triennio 1918-1919-1920 per le mense provviste di titolare al 1° luglio 1920, o altrimenti del triennio anteriore alla data di nomina del nuovo investito.

Ove ricorra il caso di cui al 2° comma dell'art. 48 del testo unico, deve essere esibito lo stato predetto distintamente per ciascuna delle diocesi perpetuamente unite.

Art. 24.

Art. 20, lett. *d*) e art. 25, comma 2° R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Nel riconoscere se ed in quale misura debba ammettersi nel passivo la spesa per il segretario, ai sensi dell'art. 49 del testo unico, devesi aver riguardo alla importanza della sede della diocesi, alla sua estensione, popolazione e viabilità ed agli emolumenti di curia di cui all'articolo precedente.

Art. 25.

L'ammissione delle spese di riscossione, di cui all'art. 50 del testo unico, ha luogo sulla presentazione di un elenco delle prestazioni in generi e derrate, o di quelle in danaro esigibili fuori della sede della mensa, nonchè di un attestato dell'Ordinario diocesano, o del Vicario generale, dal quale risulti che la mensa abbia effettivamente un esattore retribuito, ed in qual misura.

I detti due documenti devono essere confermati dall'Ufficio per gli affari di culto.

Art. 26.

Art. 20 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Per la determinazione della somma da ammettersi fra le passività per concorso alle spese di predicazione, ufficiatura e manutenzione ordinaria della cattedrale l'investito deve esibire una dichiarazione propria, o del Vicario generale, nonchè un attestato del capo del capitolo confermati dall'Ufficio degli affari di culto, da cui risulti:

1° se esista sagrestia, fabbriceria, opera, maramma, o altro ente, o fondazione che provveda alle spese di manutenzione, culto o ufficiatura della cattedrale, e nel caso affermativo, in quale misura abbia contribuito, per ciascun genere di spesa, nel triennio di cui all'art. 23;

2° se ed in quale misura vi abbia provveduto, o contribuito nel triennio medesimo il capitolo della cattedrale;

3° quale sia stato, nello stesso triennio, l'importo effettivo della spesa sostenuta obbligatoriamente dal Vescovo, nel caso di inesistenza degli enti suddetti, o di insufficienza dei redditi posseduti dai medesimi;

4° quale somma sia stata erogata per la predicazione.

Nel determinare l'accennato concorso devesi tener conto inoltre del compenso che sia stato ammesso fra le passività nella liquidazione del supplemento di congrua ai componenti il capitolo cattedrale, a norma del precedente art. 20.

Art. 27.

Nel caso di più diocesi unite, il titolare deve esibire per ogni mensa gli stati contenenti la situazione patrimoniale attiva e passiva, corredati dei documenti accennati nei precedenti articoli.

Art. 28.

Art. 27 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 54 del testo unico, il titolare della mensa, per la concessione degli assegni parrocchiali, deve produrre i documenti richiesti dal capo I.

CAPO V.

Assegni supplementari di congrua a favore dei parroci del territorio di Roma e dei canonici e beneficiati minori delle collegiate.

Art. 29.

Agli effetti della concessione del supplemento di congrua fino al limite di L. 6000, sono tenuti a presentare la relativa domanda soltanto i titolari delle parrocchie del comune di Roma non contemplate dalla legge 19 giugno 1873, n. 1402.

Art. 30.

In difetto della dichiarazione annuale di cui all'art. 59 del testo unico, s'intende confermata la dichiarazione dell'anno precedente.

CAPO VI.

Assegni per indennità di decime. Assegni, compensi e sussidi al clero di Sardegna.

Art. 31.

Art. 38 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

I ministri del culto aventi individualmente cura di anime, ai quali sia dovuto il compenso delle abolite decime sacramentali a termini dell'art. 60, comma 1°, del testo unico, devono farne domanda all'amministrazione del Fondo per il culto, corredata dei documenti indicati nei capi I, II e IV, nonchè un certificato personale del Vescovo o del Vicario generale confermato dall'Ufficio per gli affari di culto, comprovante la natura sacramentale delle decime e il relativo ammontare nel momento in cui ne è cessata l'effettiva riscossione.

Qualora le decime abolite fossero state corrisposte in generi o derrate, deve essere anche esibito l'estratto della mercuriale per il triennio anteriore alla data della cessazione della loro riscossione.

Art. 32.

Art. 38 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

I comuni, al fine di ottenere il disgravio di cui all'art. 60 comma 2° e 3° del testo unico, devono provare trattarsi di assegni posti a loro carico con antiche disposizioni, in surrogazione di decime abolite, mediante la esibizione in originale od in copia autentica, degli estratti degli antichi stati discussi e bilanci comunali, delle relative deliberazioni delle università, e dei decurionati e di altri documenti equipollenti.

L'amministrazione del Fondo per il culto accerta d'ufficio le rendite e le spese della mensa vescovile o del beneficio curato, cui gli assegni sopraccennati sono dovuti, per determinare, ai fini della liquidazione del supplemento di congrua, se ed in qual misura debba assumerli a proprio carico, fino al rispettivo limite di L. 6000 e di L. 800, tenuto conto della rendita netta della mensa e del beneficio curato.

Art. 33.

L'intestazione degli assegni di cui all'art. 61 del testo unico ai titolari di qualsiasi beneficio od ente, viene effettuata con le stesse modalità stabilite per i supplementi di congrua.

L'intestazione degli assegni a favore dei reggenti è fatta in base alla dichiarazione della curia vescovile comprovante la nomina o la cessazione del precedente assegnatario da prodursi pel tramite dell'Intendenza di finanza, che la trasmette all'amministrazione del Fondo per il culto assieme alla situazione partitaria del relativo conto corrente.

La concessione di compensi ai supplenti dei vice parroci viene effettuata su domanda dell'interessato redatta su carta da bollo, munita della conferma della curia vescovile relativamente alle funzioni da lui esercitate.

Gli assegni a favore del clero sardo vengono pagati per gli attuali investiti a rate trimestrali posticipate alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, e per i futuri investiti a rate semestrali posticipate alle scadenze del 31 marzo e 30 settembre.

Art. 34.

La richiesta di sussidi da parte del clero sardo, redatta in carta semplice, deve essere diretta al Ministero della giustizia e degli affari di culto (Direzione generale del Fondo per il culto).

Gli assegni per spese di culto vengono concessi agli investiti pro-tempore dei vari benefici e sono dovuti, durante la vacanza, a coloro che dimostrino, mediante conforme certificato della curia vescovile, di avere esercitate le funzioni ecclesiastiche inerenti ai benefici stessi. Il loro pagamento viene effettuato alle scadenze di cui all'articolo precedente.

CAPO VII.

Notifica delle liquidazioni — Reclami al Consiglio di amministrazione — Accordo — Azione giudiziaria.

Art. 35.

Art. 23 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 11 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.

La notifica della liquidazione di cui all'art. 63 del testo unico ha luogo, dopo che il decreto di approvazione sia stato registrato dalla Corte dei conti, mediante consegna all'investito di un esemplare della liquidazione medesima fatta dall'inserviente o dal messo comunale, il quale ritira la ricevuta, e ne cura la trasmissione all'amministrazione del Fondo per il culto non oltre i 5 giorni dalla presentazione.

Se l'investito non può, o non vuole firmare, il messo fa nella propria relazione espressa dichiarazione della causa della mancanza di firma del consegnatario.

Insieme ad una copia della liquidazione il messo deve rilasciare all'investito anche un esemplare della relazione di notifica.

Art. 36.

Art. 24, 25 e 26 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Il reclamo, redatto su carta bollata e corredato dei documenti opportuni, deve essere presentato al procuratore del registro del distretto od al podestà locale, che ne rilasciano ricevuta, e ne curano la trasmissione all'amministrazione del Fondo per il culto non oltre i 5 giorni dalla presentazione.

Agli effetti della prova della tempestività del reclamo, l'interessato deve esibire la ricevuta anzidetta.

Se il reclamo è accolto, in tutto o in parte, dal Consiglio di amministrazione si procede alla conseguente rettifica della liquidazione con nuovo decreto, partecipandone, dopo la registrazione da parte della Corte dei conti, le risultanze all'investito.

Se il reclamo viene invece respinto dal Consiglio medesimo, ne è dato avviso al reclamante con succinta comunicazione dei motivi del rigetto.

Art. 37.

L'accordo di cui agli articoli 6 e 65 della legge è sottoscritto dall'interessato e dal funzionario delegato a rappresentare l'amministrazione, previo accertamento dell'identità personale del primo.

Esso però non è vincolativo per l'amministrazione fino a che la liquidazione relativa non sia stata approvata con decreto registrato dalla Corte dei conti.

CAPO VIII.

Pagamento degli assegni durante la vacanza del beneficio e riattivazione degli assegni a favore del nuovo investito.

Art. 38.

Art. 32 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 31 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Gli Uffici per gli affari di culto devono dare sollecita notizia all'amministrazione del Fondo per il culto, della data

e della causa delle vacanze dei benefici, nonchè delle nomine dei nuovi investiti appena siano produttive di effetti civili, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 848.

CAPO IX.

Assegni per onorario e spese di culto agli economi spirituali.

Art. 39.

Art. 2 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Gli economi spirituali di parrocchie non congruate debbono trasmettere all'amministrazione del Fondo per il culto apposita domanda, su carta bollata, corredata dai seguenti documenti in carta libera:

a) bolla di nomina, e se placitata anteriormente al 7 giugno 1929, il R. Placet in originale od in copia autentica;

b) una dichiarazione dell'Ufficio per gli affari di culto da cui risulti, a seconda dei casi, la data e la causa della vacanza del beneficio, cioè se per rinunzia, trasferimento, promozione o decesso del titolare, oppure la data della cessazione dall'ufficio dell'economo spirituale predecessore di colui che presenta la domanda e la data in cui questi ha assunto la reggenza del beneficio;

c) uno stato attivo e passivo, da rilasciarsi dall'Ufficio di cui sopra, contenente la situazione patrimoniale del beneficio all'atto della vacanza.

L'amministrazione del Fondo per il culto, sulla base dello stato di cui alla lettera *c*), accerta il reddito netto beneficiario, richiedendo, ove ne sia il caso, i documenti di cui al capo I.

Art. 40.

Art. 1 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 2 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Per le parrocchie già congruate, gli assegni sono concessi agli economi spirituali, anche di ufficio, quando l'amministrazione sia in possesso degli elementi all'uopo necessari.

CAPO X.

Disposizioni generali.

Art. 41.

La domanda da presentarsi dagli eredi dell'investito a sensi dell'art. 74, comma 1°, del testo unico, deve essere redatta su carta bollata e corredata dai documenti comprovanti la qualità ereditaria.

Art. 42.

Art. 22 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Gli Uffici per gli affari di culto debbono dare notizia all'amministrazione del Fondo per il culto di tutti i cambiamenti e trasformazioni nel patrimonio beneficiario di enti aventi diritto a supplemento di congrua, di volta in volta che dette variazioni si verifichino.

Gli investiti che intendano avvalersi della facoltà loro conferita dall'art. 77 del testo unico, possono farne richiesta mediante documentata domanda all'amministrazione del Fondo per il culto.

Alle modifiche delle relative liquidazioni, questa provvede con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvo l'eventuale reclamo al Consiglio di amministrazione.

Art. 43.

Art. 22 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Gli Uffici per gli affari di culto debbono inviare all'amministrazione del Fondo per il culto una copia dello stato attivo e passivo dei benefici congruati, ogni qual volta avvenga la consegna dei relativi beni in caso di vacanza.

Sono inoltre tenuti ad inviare all'amministrazione predetta un estratto degli atti legali venuti a loro conoscenza, dai quali risulti un aumento del reddito dei benefici.

Fino a che non avrà effetto la nuova liquidazione compilata in conseguenza della revisione generale di cui all'articolo 78 del testo unico, viene corrisposto l'assegno già concesso con la liquidazione precedente, salvo il disposto dell'art. 69 del testo unico.

Art. 44.

Art. 29 e 34 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 9, 14 e 21 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Eseguita la liquidazione del supplemento di congrua, in base alla medesima è provveduto alla inscrizione nel ruolo delle spese fisse della partita al nome dell'investito per il pagamento dell'assegno supplementare, salve le variazioni e le compensazioni che occorressero, dopo che la liquidazione sarà divenuta definitiva.

Fermo il disposto degli articoli 33 e 34 riguardanti il clero sardo, il pagamento è fatto a rate semestrali posticipate, alle scadenze del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno.

Gli assegni dovuti agli economi spirituali sono pagati invece a rate trimestrali posticipate alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.

Art. 45.

Art. 30 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 14 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.
Art. 9, 14 e 21 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.
Art. 11 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Per ottenere il pagamento di ciascuna rata semestrale, l'investito deve far pervenire alla Sezione tesoro della Intendenza di finanza della provincia il certificato comprovante essere egli tuttora in possesso del beneficio e di avere esercitate le funzioni del proprio ufficio.

Tale certificato, in data non anteriore alla scadenza della rata da pagarsi, è rilasciato ed autenticato col proprio suggello dalla Curia diocesana sul modulo fornito dall'amministrazione del Fondo per il culto.

Nel caso in cui nella liquidazione di congrua siasi tenuto conto della spesa per il mantenimento del coadiutore, è necessario che dal certificato risulti chi ne eserciti le funzioni e che esso continui a prestare servizio a spese dell'investito.

L'esenzione dal bollo di cui all'art. 181 parte III della tariffa annessa al testo unico 30 dicembre 1923, n. 3268, è estesa anche ai certificati di cui sopra relativi ad assegni non eccedenti le L. 500 annue.

Art. 46.

Art. 35 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 12 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.
Art. 1 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Per i casi preveduti dall'articolo 4 della legge 27 maggio 1929, n. 848, la domanda di riconoscimento di cui all'articolo 7 del R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, sarà comunicata alla Direzione generale del Fondo per il culto,

per le eventuali osservazioni, quando trattisi di enti ecclesiastici i cui titolari possano aver diritto a supplemento di congrua.

CAPO XI.

Disposizioni relative agli assegni già liquidati.

Art. 47.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 88 del testo unico, l'investito deve esibire una dichiarazione personale dell'Ordinario diocesano o del Vicario generale, la quale attesti che dalla data in cui fu eseguita la liquidazione del supplemento di congrua ha continuato senza interruzione ad esistere il coadiutore nella parrocchia o vicaria, indicando chi attualmente rivesta tale carica, se sia retribuito anche da altri enti ed in quale misura, e se abbia un beneficio proprio, con la indicazione, in quest'ultimo caso, del relativo reddito netto.

Qualora invece vi sia stata interruzione nell'ufficio, la dichiarazione suddetta dovrà contenere anche l'indicazione della durata e dei motivi della vacanza.

Art. 48.

Per ottenere la modificazione delle liquidazioni di congrua in dipendenza dell'effettiva cessazione della riscossione delle decime sacramentali, i nuovi investiti devono farne domanda all'amministrazione del Fondo per il culto, corredandola di un certificato personale del Vescovo o del Vicario generale, confermato dall'Ufficio per gli affari di culto, comprovante la natura sacramentale delle decime.

Ove detta domanda venga accolta, nella conseguente nuova liquidazione devono essere eliminati l'importo delle decime e le relative passività.

Art. 49.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto:

ROCCO.

Numero di pubblicazione 497.

REGIO DECRETO 2 marzo 1931, n. 230.

Radiazione della Regia torpediniera « 48 O. S. » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia torpediniera « 48 O. S. » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 31 marzo 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 92. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1931.

Espropriazione di un terreno sito nel comune di Sersale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, portante provvedimenti pel Demanio forestale di Stato;

Vista la deliberazione del Comitato d'amministrazione dell'Azienda foreste demaniali, in data 8 ottobre 1926, con la quale si autorizza l'espropriazione di mq. 12950 di terreno del fondo Campanò, in comune di Sersale, di proprietà del sig. Mazzacoco Giuseppe fu Antonio, riportato alla partita 2433 terreni di detto Comune, sez. *E*, nn. 7, 8 e 9, mediante l'offerta di L. 5180, quale equa indennità dell'espropriazione stessa;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1927, col quale si autorizza l'espropriazione del detto terreno;

Vista la dichiarazione scritta in data 19 agosto 1927, con la quale il sig. Mazzacoco Francesco fu Giovanni, nella sua qualità di erede universale del defunto suo zio Mazzacoco Giuseppe, accetta il prezzo offerto per l'espropriazione del terreno predetto;

Visto l'ordine di pagamento in data 26 gennaio 1931 della Direzione dell'Azienda foreste demaniali, col quale si dispone il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti dell'indennità sopra indicata;

Visto che il deposito di tale indennità ha già avuto luogo, come da nota 13 febbraio 1931, n. 4301, della Ragioneria dell'Azienda foreste demaniali;

Decreta:

Art. 1.

È pronunziata l'espropriazione di mq. 12950 di terreno del fondo Campanò già di proprietà del sig. Mazzacoco Giuseppe ed oggi appartenente al di lui nipote Mazzacoco Francesco fu Giovanni, posto nel territorio del comune di Sersale (Catanzaro), riportato in catasto alla partita n. 2433 terreni, sez. *E*, nn. 7, 8 e 9, i quali passano da oggi a far parte del Demanio forestale di Stato come beni inalienabili.

Art. 2.

L'Azienda foreste demaniali è autorizzata ad immettersi nel legale e materiale possesso dei terreni suddetti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Catanzaro; affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Sersale; notificato al proprietario sopra nominato; all'Agenzia delle

imposte dirette e del catasto di Catanzaro per la voltura in testa all'Azienda foreste demaniali del terreno espropriato e sarà trascritto presso l'Ufficio delle ipoteche di Catanzaro a favore della predetta Azienda.

Art. 4.

Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità, potranno produrle entro trenta giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'art. 3 del presente decreto e nei modi indicati dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5.

Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento dell'indennità depositata, previa dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali dei terreni sopra indicati, da farsi a cura e spese dell'interessato, con regolare istanza documentata al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La Direzione dell'Azienda foreste demaniali è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(1362)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1931.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime « Snia Viscosa » e « Seta artificiale Varedo » con sede in Torino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Visto il ricorso presentato dalle Società anonime « Snia Viscosa » e « Seta artificiale Varedo » con sede in Torino e direzione generale in Milano, le quali espongono di voler procedere alla loro fusione, mediante incorporazione della seconda nella prima;
Ritenuto che la detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre il termine stabilito negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società anonime « Snia Viscosa » e « Seta artificiale Varedo » con sede in Torino, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti delle dette società le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine della esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione delle medesime, ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, disposta col presente decreto, nei giornali: *La Stampa* di Torino, *Il Popolo d'Italia* e il *Corriere della Sera* di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: ROCCO.

(1373)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1931.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società « Cartiere Burgo » di Verzuolo, « Cartiera Vonwiller » e « Cartiera Pirola » di Milano, « Cartiera di Poggio Reale di F. Nodari e C. » di Mantova e « Cartiera Reali » di Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Visto il ricorso presentato dalla Società anonima « Cartiere Burgo » con sede in Verzuolo, la quale espone di voler procedere alla fusione, mediante incorporazione, con le Società « Cartiera Vonwiller » anonima con sede in Milano, « Cartiera di Poggio Reale di F. Nodari e C. » accomandita semplice, con sede in Mantova, « Cartiera Pirola » anonima con sede in Milano e « Cartiera Reali » anonima con sede in Venezia;
Ritenuto che la detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre il termine stabilito negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società « Cartiere Burgo » di Verzuolo, « Cartiera Vonwiller » e « Cartiera Pirola » di Milano, « Cartiera di Poggio Reale di F. Nodari e C. » di Mantova e « Cartiera Reali » di Venezia, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti delle dette Società le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime, ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, disposta col presente decreto, nei giornali *Il Popolo d'Italia* di Milano, *La Stampa* di Torino e *La Gazzetta* di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: ROCCO.

(1374)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1931.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società « B.C.V.T., società commerciale dei cotonifici Benigno Crespi, Veneziano, Toscano », « Benigno Crespi », « Manifatture toscane riunite » di Milano e « Cotonificio veneziano » di Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Visto il ricorso presentato dalla Società « B.C.V.T., società commerciale dei cotonifici Benigno Crespi, Veneziano, Manifatture Toscane » con sede in Milano, la quale espone di voler procedere alla fusione, mediante incorporazione, con le Società anonime « Benigno Crespi » e « Manifatture toscane riunite » di Milano, e « Cotonificio veneziano » di Venezia;
Ritenuto che la detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre il termine stabilito nell'art. 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società « B.C.V.T., società commerciale dei cotonifici Benigno Crespi, Veneziano, Toscano », « Benigno Crespi », « Manifatture toscane riunite » di Milano e « Cotonificio veneziano » di Venezia, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti delle dette società le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine della esclusione del diritto di recesso.
Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime, ai sensi dell'art. 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: Rocco.

(1375)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1931.
Determinazione del valore medio della cellulosa agli effetti della restituzione della tassa di scambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che per i prodotti di seta artificiale esportati dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 1,50 % del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di seta artificiale esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1931, il valore medio della cellulosa, in relazione al peso dei prodotti di seta artificiale indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 2,40 per ogni chilogrammo di prodotti esportati.
Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e del presente articolo devono stare a carico del capitolo 134 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: Mosconi.

(1376)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 332 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dungovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Duncovich Maria, figlia del fu Nicolò e della fu Lusina Maria, nata a Cherso il 5 settembre 1857, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Doncovio ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Leone Leone.

(677)

N. 336 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dorcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dorcich Giovanni, figlio del fu Francesco e della fu Maria Castellan, nato a Cherso il 24 dicembre 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dorci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Duimovich Maria fu Pietro e di Caterina Zibranich, nata a Bescanuova il 12 giugno 1893 ed ai figli nati a Cherso: Francesco, il 18 agosto 1919; Maria, l'11 maggio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(678)

N. 331 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Duncovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Duncovich Maria, figlia del fu Zaccaria e della fu Giovanna Verbas, nata a Cherso il 26 aprile 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Doncovio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Pia nata a Cherso il 5 maggio 1876.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato alla interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(679)

N. 234 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Druzetic » (Druzetich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Druzetic (Druzetich) Francesco, figlio illegittimo di Druzetic (Druzetich) Lucia, nato a Gallignana il 17 aprile 1913, e abitante a Gallignana - Casali Marcoci, n. 370, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drosetti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(680)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 17 marzo 1931-IX, ha presentato al Senato del Regno il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, concernente disposizioni per il conferimento delle esattorie delle imposte dirette agli effetti del decennio 1933-1942.

(1382)

MINISTERO DELLE COLONIE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il giorno 17 marzo 1931 il disegno di legge per la convalida del R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 192, riflettente l'autorizzazione al Ministero delle finanze a garantire e facilitare nuovi finanziamenti alla Società « Migiurtinia ».

(1383)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1930-VIII, n. 1946, che reca norme per le navi nazionali che navigano sui fiumi dell'Estremo Oriente aperti al traffico internazionale.

(1384)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1931-IX del decreto Ministeriale 23 febbraio 1931, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate, è incorso un errore che si rettifica come segue: a pag. 941, alla 7ª e 8ª riga della prima

colonna, invece di: « L'uso delle ceste è obbligatorio nei casi di cui al 2° e 5° comma dell'art. 4 »; leggere: « L'uso delle ceste è obbligatorio nei casi di cui al 2° e 4° comma dell'art. 4 ».

(1394)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di titoli.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 77.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906), n. 814487, di L. 700 intestato ad Ansione Fannj fu Cristofaro, moglie di Maffei Eduardo di Bernardo, domiciliato a Finalborgo (Genova).

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sieno state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(147)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 63.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 marzo 1931 - Anno IX

Francia	74.68	Oro	368.32
Svizzera	367.37	Belgrado	33.55
Londra	92.755	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.656	Albania (Franco oro)	367.25
Spagna	203.16	Norvegia	5.105
Belgio	2.659	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.548	Svezia	5.111
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.60	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3,50 %	72.40
Peso Argentino Oro	15.16	Rendita 3,50 % (1902)	67.50
Peso Argentino Carta	6.64	Rendita 3 % lordo	43.325
New York	19.089	Consolidato 5 %	82.50
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	80.025

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 234 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che disciplina le norme per l'assunzione del personale dei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 234 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso soltanto:

1° gli impiegati che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano ed appartengano a ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

2° il personale che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista, od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza della condizione del limite massimo di età, stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Per aver titolo a partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso alla data del 18 dicembre 1930 del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero:

a) del diploma di laurea in scienze sociali e politiche conseguito presso il Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » in Firenze, o del diploma finale conseguito presso lo stesso Istituto, ai termini del precedente ordinamento;

b) del diploma di laurea dottorale conseguito presso uno dei Regi istituti di istruzione superiore commerciale o presso l'Università « Bocconi » di Milano;

c) del diploma di laurea in scienze politiche ed amministrative conseguito presso la Facoltà di scienze politiche di Roma;

d) del diploma di laurea in scienze sociali e sindacali conseguito presso l'Università di Ferrara;

e) del diploma di laurea conseguito presso la Facoltà fascista di scienze politiche della Regia università di Perugia, integrato dallo speciale attestato dal quale risulti che l'aspirante abbia frequentato i corsi e sostenuto gli esami obbligatori di uno dei cinque indirizzi in cui è ordinata la Facoltà, ed abbia inoltre sostenuto gli esami nelle seguenti materie indicate nel programma degli insegnamenti comuni:

Diritto sindacale e corporativo;
Legislazione sociale e del lavoro;
Istituzioni di diritto pubblico;
Istituzioni di diritto privato;
Economia politica;
Statistica metodologica e demografica;
Storia delle dottrine economiche;
Diritto costituzionale;
Diritto internazionale pubblico;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Diritto amministrativo.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà essere presentata all'ufficio presso il quale il candidato presta servizio non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A corredo della domanda saranno uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita, attestante che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

2° diploma originale o copia autentica di una delle lauree, indicate nel precedente articolo;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti po-

litici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi dal capo di ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quella di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 ed 8. I concorrenti che non appartengano a ruoli delle Amministrazioni finanziarie dovranno inoltre unire copia dello stato matricolare.

I capi degli uffici di volta in volta che verranno loro comunicate, apporranno sulle domande la data di presentazione, e dopo di aver completate quelle degli avventizi con apposito rapporto informativo sulla capacità, diligenza ed attitudine di essi ai servizi, ne cureranno l'invio al Ministero (Ufficio centrale del personale).

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 9, 10 e 11 luglio 1931. I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'articolo 14 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti suindicati saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e coll'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 10.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di vice segretario, salvo il periodo di prova prescritto, per coloro che non si trovino nelle condizioni stabilite dagli art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Tutti i vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito, nelle sedi che verranno loro assegnate.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte 1ª:

1. Principi di diritto costituzionale.
2. Diritto amministrativo e corporativo.

Parte 2ª:

1. Diritto civile e nozioni di procedura civile.
2. Diritto commerciale.

Parte 3ª:

1. Scienza delle finanze ed economia politica.
2. Nozioni sul sistema tributario del Regno.
3. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

Il Ministro: MOSCONI.

(1390)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.